

# Gli obblighi di fare e il loro inadempimento



A cura di Avv. Filippo Carusi

Commissione Esecuzioni mobiliari e ppt  
Coordina Avv. Donatella Cerè

*Componenti della Commissione Esecuzioni Mobiliari e Pignoramenti presso Terzi: Avv.ti Acciaroli Manuela, Averardi Marco, Balsamo Ida, Bonuomo Andrea, Burelli Alessia, Camperchioli Italia, Carusi Filippo, Castagnacci Omar, Cecere Annarita, Donadio Carmen, Moretti Federica, Panone Marco, Pirrone Silvia, Ricciardiello Marzia, Ricciotti Valentina.*

# Art. 473 bis 39 c.p.c - 709 ter cpc

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinar



Una novità rilevante prevista da tale norma, rispetto alla disciplina previgente la riforma, è data dal fatto che le "**gravi inadempienze**", che possono sollecitare l'intervento del giudice, sono **anche quelle di natura economica**; il legislatore con tale novità ha **superato l'orientamento della Corte Costituzionale** ([C. Costituzionale 10 luglio 2020, n. 145](#)) che, anche, in tale recente sentenza aveva ritenuto che *l'art. 709-ter, comma 2, c.p.c.*, dovesse essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non doveva essere compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali poteva essere irrogata dall'autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria del pagamento alla Cassa delle Ammende.

Le condotte suscettibili di tale sanzione – a parere della Consulta – dovevano infatti essere "*altre*", ossia soltanto le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento di minori.

Il legislatore, invece, con tale norma superando l'interpretazione costituzionalmente orientata ha, invece, precisato che rientrano nel novero delle "***gravi inadempienze***" anche quelle di natura economica e non solo **quelle condotte di fare infungibile**, come, ad esempio, quelle relative **all'affidamento della prole e all'esercizio del diritto di visita**.

# Il potere d'ufficio del giudice di determinare misure sanzionatorie

L'articolo in esame, inoltre, **concede al giudice il potere d'ufficio** di individuare, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la **somma di denaro** dovuta dall'obbligato **per ogni violazione o inosservanza** successiva ovvero per ogni giorno di ritardo. Questa misura vorrebbe fungere da deterrente, operando una sorta di coercizione dell'obbligato al rispetto dei provvedimenti.

## La competenza e la forma della domanda

*Qual è il giudice competente a conoscere i procedimenti ex art. 473 bis 39?*

Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale **è competente il giudice del procedimento in corso**, che provvede in composizione monocratica.

Se, invece, *non pende un procedimento* è competente, in composizione monocratica, **il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare** o, in caso di trasferimento del minore, il luogo di residenza abituale del minore.

A tal proposito, la **Relazione illustrativa** al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5, offre indicazioni utili per l'interpretazione dell'art. 473 bis 39, sostenendo che: *"Il giudice una volta verificata la sussistenza dei descritti comportamenti incidenti negativamente sul corretto svolgimento del programma di affidamento, ovvero anche per gravi inadempienze di ordine economico, può intervenire a modificare il provvedimento vigente e, anche in assenza di istanze di parte, procedere a condannare le parti al pagamento delle sanzioni descritte dalla norma.*



*La natura di queste ultime, tipicamente sanzionatoria, può essere ricondotta, a quei "**punitive damages**", molto diffusi nei paesi di Common law, previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd. "malice" (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali. La natura sanzionatoria assimilabile tipicamente a quella di natura penale di tali provvedimenti ne consente **la cumulabilità con il risarcimento del danno** previsto dal successivo quarto comma dell'articolo in esame. Risarcimento al quale il giudice può procedere anche d'ufficio nel caso venga disposto in favore del minore."*



**La forma della domanda è quella prevista dal rito unitario, cioè il ricorso, con annesse quelle incombenze, a seconda del caso concreto, enunciate dall'art. 473 bis 12.**

## Art. 2932 c.p.c.



Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione(1), l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo(2), può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651, 849, 1032, 1351, 1679, 1706 comma 2, 2597, 2643 n. 14, 2645 bis, 2652 n. 2, 2690, 2775 bis, 2825 bis, 2908](3).

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge(4), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile(5).